



ContiamoCi!

Al Presidente FNOMCEO
Dott. Filippo Anelli
segreteria@pec.fnomceo.it

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali OMCEO
(loro sedi)

e p.c.

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
segreteria@pec.psypec.it

FNOPO - Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it



ContiamoCi!

FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei
Chimici e dei Fisici
segreteria@pec.chimici.it

OAS - Ordine Assistenti Sociali
cnoas@pec.it

Quinto Vicentino, 08 giugno 2022

Oggetto: Riscontro Vostra del 19.5.2022

Spettabile FNOMCeO,

facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, riscontriamo la Vostra missiva in oggetto per evidenziare quanto segue.

Come da Voi indicato nella comunicazione in esame, gli operatori sanitari sono obbligati alla vaccinazione *ex art 4 del DL n. 44/21*, “*nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.*”

Si invita, quindi, la FNOMCeO a rettificare le indicazioni contenute nella comunicazione in oggetto e ad **indicare agli Ordini professionali di applicare la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021**, che allo stato non risulta essere superata da altre circolari in materia e che certamente non può essere disattesa in forza della nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022.

Al riguardo, si allega **l’ordinanza del Tar Lombardia**, sezione prima, emessa nell’ambito del procedimento nr. 0068/22 Reg. Prov. Cau – 00771/2022 Reg. Ric., nella quale si legge: “- *il provvedimento impugnato, riferendosi alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, dispone*



*il ripristino della sospensione a fare data dal 28 aprile 2022, in ragione dell'applicazione del termine di 93 giorni; -nondimeno, le indicazioni relative al termine per la vaccinazione dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, contenute nella circolare ministeriale utilizzata dall'Ordine professionale, sono state aggiornate dalla successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, con la quale detto termine è stato fissato "preferibilmente entro 6 mesi" dalla pregressa infezione "e comunque non oltre 12mesi dalla guarigione"; - sul punto **non pare dirimente la nota dell'Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, che, al fine di chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, senza spiegare le ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021" – ne consegue che il provvedimento impugnato, nel disporre il ripristino della sospensione del 28 aprile 2022, non è coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell'art. 4, comma 5, terzo periodo del d.l. 44/21**".*

In tale contesto, a fronte della continua, illegittima e priva di ragionevolezza applicazione della nota dell'Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, non resterà ai sanitari che aprire un contenzioso a loro tutela - all'evidenza del tutto evitabile - nel quale rischiano di essere coinvolti i singoli Ordini professionali, responsabili in proprio - nonostante le indicazioni dalla FNOMCeO - della corretta applicazione della normativa vigente nonché della tutela della dignità , della libertà e della salute dei loro iscritti.

Si ricorda, infatti, che *“La circolare ministeriale è espressione di un potere di mero indirizzo ma non certo normativo o di ordine, per cui la stessa, in ossequio al principio di legalità dell'azione amministrativa, deve essere applicata dagli organi periferici solo se conforme a leggi o regolamenti”* (ex plurimis, T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 26/02/2009, n.428). **Principio che, all'evidenza, vale ancor più in ordine ad una nota ministeriale.**

Da fonti di stampa si apprende che i medici sospesi per effetto del DL n. 44/21 sarebbero almeno 4000¹. Si tratta di un numero elevato di medici, considerata la carenza di personale che ha,

¹ <https://lanuovabq.it/it/silenzio-anche-sullesercito-dei-4000-medici-sospesi>

peraltro, determinato il Ministero della Salute a consentire l'esercizio della professione ai medici ucraini.

In tale contesto, **appare evidente che la scelta di non consentire al personale sanitario, certamente immunizzato dalla malattia naturale, di prestare servizio appare pregiudizievole non solo per gli iscritti ma anche per il sistema sanitario**, tanto più al termine dello stato di emergenza e per di più a fronte della chiara indicazione offerta dall'autorevole magistratura amministrativa più sopra richiamata.


Senza considerare che **l'indicazione da Voi offerta, appare priva di verità e univocità di carattere medico scientifico**, come si evince dal tenore del tutto formalistico della comunicazione in oggetto.

Alla luce di quanto sopra indicato, Vi invitiamo e rettificare con la massima urgenza le indicazioni da Voi inviate agli Ordini professionali, aderendo alla circolare 21 luglio 2021 del Ministero della Salute, al fine di scongiurare ingiuste, illegittime, pregiudizievoli e prive di ragionevolezza esclusioni dal lavoro dei sanitari guariti e di evitare l'attivarsi del conseguente contenzioso.



Publicato il 27/05/2022

**N. 00608/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00771/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi, Massimo Bruno Maria Bernuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Omceo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Torti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri-Fnomceo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022 dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia inviata in ottemperanza al disposto del DL 24/22 che ha modificato l'art. 4 del d. lgs. 44/2021;

- della delibera n. 15 dell'8 aprile 2022 del medesimo Ordine, e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Omceo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia e di Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri-Fnomceo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, nei limiti di seguito indicati, per le seguenti ragioni:

- l'art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l'art. 4 del d.l. 44/2021, con l'aggiunta, al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: "in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento";

- il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con validità fino al 23 luglio 2022;
- il provvedimento impugnato, riferendosi alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, dispone il ripristino della sospensione a far data dal 28 aprile 2022, in ragione dell'applicazione del termine di 93 giorni;
- nondimeno, le indicazioni relative al termine per la vaccinazione dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, contenute nella circolare ministeriale utilizzata dall'Ordine professionale, sono state aggiornate dalla successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, con la quale detto termine è stato fissato <<preferibilmente entro i 6 mesi>> dalla pregressa infezione <<e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione>>;
- sul punto non pare dirimente la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, che, al fine di chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, senza spiegare le ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021;
- ne consegue che il provvedimento impugnato, nel disporre il ripristino della sospensione dal 28 aprile 2022, non è coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell'art. 4, comma 5, terzo periodo, del d.l. 44/2021, sicché in parte qua la domanda cautelare deve essere accolta;
- tuttavia, in applicazione del principio di precauzione e in assenza di chiare indicazioni di segno contrario, il provvedimento impugnato deve essere sospeso per la durata minima del periodo di immunizzazione, pari a sei mesi, individuata dalla circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in via preferenziale, e non per la durata massima di un anno;
- invero, in assenza di dati condivisi dalla comunità scientifica sull'effettiva durata dell'immunizzazione dei sanitari che hanno contratto il virus e che non hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria, occorre infatti accordare

- prevalenza all'interesse dei pazienti ad accedere alle prestazioni sanitarie in condizioni di massima sicurezza;
- del resto, la circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21 luglio 2021 individua il dies a quo della decorrenza del periodo semestrale di immunizzazione nel momento in cui è documentata la <<pregressa infezione>>, mentre il dies a quo per il computo del termine annuale di durata massima è fissato nel momento della <<guarigione>>;
 - l'interpretazione prudenziale è supportata anche dalla circostanza che il periodo semestrale, decorrente dalla contrazione dell'infezione da SARS-CoV-2, coincide con il periodo di validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata al ricorrente sino al 23 luglio 2022;
 - ne consegue che l'efficacia del provvedimento impugnato deve essere sospesa solo sino alla data del 23 luglio 2022, termine dal quale riprenderà vigore l'obbligo vaccinale;
 - sotto altro profilo, va osservato che la disposta cessazione temporanea dell'efficacia della sospensione dall'attività professionale sino al 28 aprile 2022 e non sino al 23 luglio 2022 è idonea ad arrecare un concreto pregiudizio all'attività professionale del ricorrente;
 - la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- 1) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato sino alla data del 23 luglio 2022;
- 2) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2022;
- 3) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabrizio Fornataro, Presidente FF, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

